



Statuto A.V.O. Monza ODV

Art. 1- L'A.V.O.

E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) l' "Associazione Volontari Ospedalieri Monza ODV" in sigla e di seguito A.V.O. Monza ODV o semplicemente "Associazione".

L'A.V.O. Monza ODV, con ininterrotta attività dal 12 gennaio 1981 regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto del 12 gennaio 1981 Rep. 193196/8251 registrato il 30 gennaio 1981 al n. 1798 mod. 1 è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato ed è associata all'AVO regionale e alla FEDERAVO condividendone i principi ispiratori.

Art. 2- Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3- Sede legale

L'A.V.O. Monza ODV ha sede legale nel Comune di Monza.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati nello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4- Scopi, finalità e attività

L'A.V.O. Monza ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 lettera c del D.Lgs 117/2017 e ssmm per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e finalizzate in particolare a:

- a) dell'assistenza socio sanitaria, a favore di persone ospitate in strutture ospedaliere o di ricovero, pubbliche e private, compresi i relativi servizi ambulatoriali, di day-hospital, di pronto soccorso ed accettazione, di diagnostica, di ospedalizzazione domiciliare e/o simili;
- b) in obbedienza ad un dovere civile e morale e con la partecipazione di tutte le persone di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- c) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- d) esclude qualsiasi fine di lucro o interesse anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
- e) opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza,

l'isolamento, la noia: con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce ai compiti perseguiti e alle responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;

f) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;

g) si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata nell' Assemblea dei soci.

Art. 5 - Associati

L'A.V.O. Monza ODV è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali. A ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, un'adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonché di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

L'esercizio del diritto di voto dei soci minorenni deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriali.

I soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea, e di prestare l'attività preventivamente concordata e organizzata. I soci hanno tutti pari diritti e doveri.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 6 - Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega del Presidente.

Art. 7 - Contabilità e Patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto consuntivo annuali, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili e immobili) da aggiornarsi a ogni fine di esercizio finanziario. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. Monza ODV, comprensivo di eventuali

ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8- Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei conti
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 9- Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta l'anno, e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario con qualunque mezzo che garantisca la ricezione dell'avviso. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani del socio, a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio, o comunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta conoscenza.

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea in sessione ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da

conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'assemblea in sessione ordinaria ha le seguenti competenze:

- elegge, nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge, nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;

L'assemblea in sessione straordinaria ha le seguenti competenze:

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 10- Consiglio Direttivo

L'elezione e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'assemblea, tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

E' composto in numero dispari da 5 a 11 membri, ed elegge, nel suo seno, il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione, e 1 o 2 vice-presidenti che ne fanno le veci in assenza o impedimento del Presidente e ai quali possono essere delegati specifici incarichi associativi.

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre il Segretario e il Tesoriere e gli altri responsabili e/o coordinatori di settore e/o reparto;

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione anche mediante redazione di apposito Regolamento;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e/o coordinatori di settore e/o reparto;



-delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati

- in genere, provvedere a tutti gli atti di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta al mese, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Qualora non sia disponibile una graduatoria di non eletti si provvede alla convocazione dell'assemblea.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 11- Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt. 9 e 10. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO (art 30 DLgs 117/2017)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo

si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 13 – Revisore legale dei conti

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.i l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti iscritto al relativo registro, il quale può essere o una persona fisica o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

Art. 14- Collegio dei Probiviri

E' composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. E' investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare, e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo art. 18. Giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure. Il provvedimento emesso è inappellabile.

Art. 15- Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria.

Il Tesoriere:

- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 16- Norme riguardanti gli Incarichi Sociali

Tutte le cariche e gli incarichi sociali hanno durata di tre anni e possono essere rinnovati. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente una sola volta e i Consiglieri due volte consecutivamente. Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai volontari. -

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi sono svolti a titolo gratuito possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

17 - Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per i propri soci che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente. Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 18- Quota Sociale

La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni

dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione; non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19 - Perdita della qualità di socio

Perdono la qualità di socio:

- coloro che entro il 31 dicembre dell'anno in corso non hanno versato la quota sociale;
- i dimissionari;
- coloro che senza giustificato motivo non esplicano, per almeno un anno, alcuna attività nell'interesse dell'Associazione;
- coloro che, in base a determinazione del Consiglio Direttivo, per violazioni delle norme statutarie o per altri gravi motivi risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva. In attesa della decisione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio da qualsiasi attività associativa.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi dei soci. In caso di estinzione o scioglimento, Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 21-Approvazione da parte dell'Assemblea

L'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del presente Statuto è condizione indispensabile per poter utilizzare il logo A.V.O.

Mariacristina Pasinetti

3 959 04/04/2023

0,00 **TNT23L000959000SJ**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNT



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMB UT MONZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 959
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 01/04/2023 REGISTRATO IL 04/04/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000959

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94535330156 A.V.O. MONZA ODV
ID. TELEMATICO: TNT23L000959000SJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94535330156

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
VERBALE ASSEMBLEA A.V.O. MONZA ODV PER ISCRIZIONE AL RUNTS